ISSN 0378-701X

Gazzetta ufficiale

C 90

40° anno

delle Comunità europee

20 marzo 1997

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Commissione

97/C 90/01 ECU 1

97/C 90/02 Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione 2

97/C 90/03 Aiuti di Stato — C 62/96 (ex N 829/96) — Francia [1] 3

97/C 90/04 Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq 11

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

97/C 90/05 Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA 19

97/C 90/06 Avviso, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del capitolo II del protocollo n. 4 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, concernente le cause n. COM 020 — 0081 FG, automatiske brannalarmanlegg, 0082 FG, automatiske innbruddsalarmanlegg, 0083 FG, bilalarm, 0084 FG, elektronisk låssystem, 0085 FG, gitter, 0086 FG, kombialarm, 0087 FG, merking/registrering/kjøretøyer/fritidsbåter, 0088 FG, sprinkleranlegg, 0089 FG, sykkellåser, 0090 FG, sikkerhetsskap, 0125 FG, gearstanglås 19

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione	Sommario *(segue)*	Pagina

Corte EFTA

97/C 90/07 Parere consultivo della Corte del 19 dicembre 1996 *(Direttiva 77/187/CEE del Consiglio — trasferimento d'imprese)* 22

97/C 90/08 Composizione della Corte EFTA 23

97/C 90/09 Soppressione dal registro della causa E-1/96 23

Comitato permanente degli Stati EFTA

97/C 90/10 Elenco delle acque minerali riconosciute dall'Islanda 24

97/C 90/11 Elenco delle denominazioni di diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico generico pubblicate ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE del Consiglio incluso nel punto 4 dell'allegato VII dell'accordo sullo Spazio economico europeo 24

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU [1]

19 marzo 1997

(97/C 90/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,1551	Marco finlandese	5,85136
Corona danese	7,42841	Corona svedese	8,86795
Marco tedesco	1,94602	Sterlina inglese	0,723975
Dracma greca	306,945	Dollaro USA	1,15662
Peseta spagnola	165,154	Dollaro canadese	1,59209
Franco francese	6,56904	Yen giapponese	142,311
Sterlina irlandese	0,737548	Franco svizzero	1,67236
Lira italiana	1953,33	Corona norvegese	7,83381
Fiorino olandese	2,19145	Corona islandese	82,0162
Scellino austriaco	13,6956	Dollaro australiano	1,47060
Scudo portoghese	195,874	Dollaro neozelandese	1,67384
		Rand sudafricano	5,11979

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;

— trasmettere il proprio indicativo di telex;

— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;

— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

---

[1] Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(97/C 90/02)

[Stabiliti il 18 marzo 1997 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
R I Prezzo d'orientamento *	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione	
Requena	nessuna quotazione	
Reus	nessuna quotazione	
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	
Bastia	5,065	132 %
Béziers	4,085	107 %
Montpellier	nessuna quotazione	
Narbonne	4,160	109 %
Nîmes	4,009	105 %
Perpignan	3,750	98 %
Asti	nessuna quotazione	
Firenze	nessuna quotazione (1)	
Lecce	nessuna quotazione	
Pescara	nessuna quotazione	
Reggio Emilia	5,015	131 %
Treviso	3,800	99 %
Verona (per i vini locali)	4,433	116 %
Prezzo rappresentativo	4,151	108 %
R II Prezzo d'orientamento *	3,828	
Heraklion	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione	
Calatayud	nessuna quotazione	
Falset	nessuna quotazione (1)	
Jumilla	nessuna quotazione (1)	
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)	
Requena	nessuna quotazione	
Toro	nessuna quotazione	
Villena	3,654	95 %
Bastia	3,667	96 %
Brignoles	nessuna quotazione	
Bari	3,040	79 %
Barletta	3,293	86 %
Cagliari	nessuna quotazione (1)	
Lecce	nessuna quotazione	
Taranto	nessuna quotazione	
Prezzo rappresentativo	3,506	92 %
	ECU/hl	
R III Prezzo d'orientamento *	62,15	
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione	

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	% del PO °
A I Prezzo d'orientamento *	3,828	
Atene	nessuna quotazione	
Heraklion	nessuna quotazione	
Patrasso	nessuna quotazione	
Alcázar de San Juan	2,140	56 %
Almendralejo	2,052	54 %
Medina del Campo	nessuna quotazione (1)	
Ribadavia	nessuna quotazione	
Villafranca del Penedès	nessuna quotazione	
Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)	
Villarrobledo	nessuna quotazione (1)	
Bordeaux	nessuna quotazione	
Nantes	nessuna quotazione	
Bari	nessuna quotazione (1)	
Cagliari	nessuna quotazione (1)	
Chieti	2,280	60 %
Ravenna (Lugo, Faenza)	2,584	68 %
Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione	
Treviso	3,673	96 %
Prezzo rappresentativo	2,708	71 %
	ECU/hl	
A II Prezzo d'orientamento *	82,810	
Rheinpfalz (Oberhaardt)	70,229	85 %
Rheinhessen (Hügelland)	71,637	87 %
La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Prezzo rappresentativo	70,731	85 %
A III Prezzo d'orientamento *	94,57	
Mosel-Rheingau	nessuna quotazione	
La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione	
Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione	

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.
* Applicabile a decorrere dall'1. 2. 1995.
° PO = Prezzo d'orientamento.

AIUTI DI STATO

C 62/96 (ex N 829/96)

Francia

(97/C 90/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE, indirizzata agli altri Stati membri ed ai terzi interessati in merito all'aiuto che la Francia ha deciso di accordare a Thomson SA

Con la lettera sotto riportata, la Commissione ha informato il governo francese della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

«1. **Introduzione**

A seguito di notizie di stampa in merito all'intenzione delle autorità francesi di vendere le due società del gruppo Thomson, Thomson Multimedia e Thomson-CSF, nell'agosto 1996 la Commissione ha chiesto al governo francese informazioni su questo progetto di cessione (lettera n. D/52280 del 20 agosto 1996). La risposta è stata fornita oralmente a Bruxelles, in data 11 settembre 1996 e 7 ottobre 1996, da alti funzionari del tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze) ai servizi della Commissione, Direzione della concorrenza, e conferma le intenzioni delle autorità francesi di privatizzare il gruppo prima della fine del 1996. Il 22 ottobre il governo francese ha inviato una lettera del ministro dell'economia e finanze, signor Arthuis, al commissario Van Miert in cui si annunciava l'intenzione del governo francese di procedere ad una ricapitalizzazione della società madre Thomson SA, con un apporto di 10 866 milioni di FRF a saldo dei conti, prima della privatizzazione della società stessa e si notificava l'operazione alla Commissione. Il governo francese ha completato la corrispondenza con un fascicolo trasmesso alla Commissione in data 29 ottobre. La Commissione a tre riprese ha posto per iscritto alle autorità francesi una serie di quesiti cui queste ultime hanno risposto. Inoltre, in proposito, si sono tenute più riunioni bipartite.

Nel corso di questi scambi, le autorità francesi hanno illustrato alla Commissione le motivazioni della ricapitalizzazione per un importo corrispondente al valore negativo del gruppo Thomson stimato dall'acquirente proposto, Lagardère Groupe. Esse hanno precisato che la procedura di privatizzazione si era aperta con un bando di gara a cui si sono presentati due soli candidati, Alcatel e Lagardère, e che il governo aveva espresso la sua preferenza per il miglior offerente, Lagardère. Il governo francese ha inoltre insistito sul fatto che, sulla base delle stime effettuate, la vendita di Thomson CSF e la liquidazione di Thomson Multimedia e di Thomson SA potrebbero avere un costo netto per lo Stato compreso fra 20 e 25 miliardi di FRF, mentre la cessione del gruppo Thomson al prezzo di 1 franco simbolico avrebbe avuto un costo di 10 866 milioni di FRF pari alla ricapitalizzazione annunciata. Esso ha chiesto di conoscere quanto prima la decisione della Commissione affinché la "Commission de privatisation", autorità indipendente preposta a decidere sulle privatizzazioni, possa esprimere il suo parere entro la fine del 1996 poiché le offerte dei candidati all'acquisto di Thomson sono valide soltanto fino al 31 dicembre 1996. Il governo francese ha inoltre comunicato alla Commissione le misure preliminari che era disposto a prendere perché l'apporto di capitale a Thomson possa essere eventualmente considerato compatibile dalla Commissione.

Il 4 dicembre le autorità hanno annunciato che la Commission di privatisation non aveva approvato la proposta del governo per l'acquisto di Thomson da parte di Lagardère groupe, precisando tuttavia che detta privatizzazione, temporaneamente sospesa, non era rimessa in questione. Il governo francese ha fatto sapere che intendeva proseguire le sue consultazioni con la Commissione europea sulle condizioni della ricapitalizzazione del gruppo. Il 6 dicembre l'assemblea generale degli azionisti di Thomson SA ha confermato il principio di una ricapitalizzazione, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 1997, dell'ordine di 11 miliardi di FRF, cifra presa in considerazione nel presente documento. Il 12 dicembre il ministro dell'economia e delle finanze, signor Arthuis, ha scritto al commissario Van Miert annunciando l'intenzione delle autorità di privatizzare separatamente Thomson CSF, essendo la società del gruppo redditizia e confermando che la ricapitalizzazione di Thomson SA sarebbe destinata esclusivamente a potenziare Thomson SA e Thomson Multimedia e non avrebbe quindi conseguenze su Thomson CSF. Tenuto conto di questo cambiamento rispetto all'intenzione iniziale di privatizzare Thomson in blocco e di quest'ultimo impegno assunto dalle autorità, l'avvio della procedura riguarda unicamente le misure di sostegno notificate a favore della società madre Thomson SA e di Thomson Multimedia.

2. Descrizione e situazione finanziaria del gruppo Thomson

Thomson è un gruppo di dimensione mondiale che opera nel settore dell'elettronica: elettronica di consumo ed elettronica industriale, in particolare per la difesa. Inoltre il gruppo detiene una partecipazione di minoranza nella società francoitaliana SGS-Thomson, nel settore dei componenti elettronici.

La maggioranza del capitale della società madre Thomson SA è detenuto dallo Stato (76 %). France Telecom, che è un'azienda pubblica, ne detiene circa il 20 %. Il restante 4 % appartiene ad alcuni azionisti di minoranza. Thomson SA detiene il 100 % del capitale di Thomson Multimedia, che raggruppa l'elettronica di consumo, ed è azionista di maggioranza, con il 58 %, di Thomson CSF che riunisce le attività dell'elettronica industriale e realizza una parte consistente del fatturato nel settore militare. Il resto dell'azionariato di Thomson CSF (42 %), è ripartito tra il pubblico ed è quotato in borsa. La società Thomson CSF è a sua volta azionista di minoranza, con il 17,7 %, di SGS-Thomson, a capitale francese ed italiano, società che fabbrica componenti elettronici. Occorre inoltre notare che il gruppo Thomson è uno dei principali azionisti del Crédit Lyonnais con una partecipazione del 20 %, di cui il 16,86 % tramite Thomson CSF.

2.1. *Thomson Multimedia*

Thomson Multimedia (denominata fino a marzo 1995 Thomson Consumer Electronics) raggruppa le attività di Thomson nell'elettronica di consumo, ossia una cinquantina di società attive in questo settore, per il quale è il secondo gruppo europeo ed il quarto a livello mondiale. Nel 1995 il gruppo ha realizzato un fatturato di 36,5 miliardi di FRF con un personale di 49 500 unità di cui 15 850 in Europa, su una quarantina di siti industriali. La sua principale attività è la fabbricazione di televisori che rappresenta, insieme a tubi e componenti, più del 50 % del fatturato. Le altre principali linee di prodotti sono l'audio, il video e le apparecchiature professionali. Il gruppo ha una forte presenza internazionale, in particolare nell'America del Nord, tramite la sua affiliata RCA rilevata nel 1987. È molto attivo nella ricerca e sviluppo ed è leader riconosciuto nelle tecnologie numeriche che generano nuovi prodotti e servizi. I prodotti del gruppo sono commercializzati con più marchi (Thomson, RCA, GE, Proscan Telefunken, Ferguson, Nordmende, Saba).

Malgrado innegabili successi tecnologici e commerciali, i risultati del gruppo sono stati in questi ultimi anni particolarmente scadenti, caratterizzati da una serie consecutiva di esercizi passivi. I risultati operativi, dopo essere stati negativi nel 1992 sono ritornati di poco positivi dal 1993, senza essere, tuttavia, sufficienti a controbilanciare gli elevati oneri finanziari dovuti ad un crescente indebitamento. Un tale livello di redditività, dell'ordine dell'1 % nel 1995, anche senza l'altissimo indebitamento del gruppo, sarebbe stato assolutamente insufficiente ad apportare un'adeguata remunerazione all'azionista di Thomson Multimedia e, data la crescita dei debiti e degli oneri finanziari, si è tradotto in perdite ricorrenti.

Come confermano i dati complementari forniti dalle autorità, la situazione finanziaria di Thomson Multimedia si è notevolmente deteriorata dal 1990 al 1995. Il gruppo ha cumulato perdite dell'ordine di 10 miliardi di FRF, il suo indebitamento è passato da 9 a 15 miliardi di FRF ed i suoi risultati netti sono diventati negativi nel 1995. In una situazione del genere, non esistono alternative alla ricapitalizzazione o alla liquidazione. Thomson Multimedia ha perciò avviato, dal 1990, una ristrutturazione che ha comportato 13 000 esuberi nel periodo considerato. Al netto, tuttavia, la diminuzione del numero dei dipendenti è stata minore: circa 7 000 unità dal 1990 al 1995. Visti i risultati negativi del gruppo, è lecito dubitare dell'adeguatezza delle misure di ristrutturazione avviate.

Tabella I

Principali risultati di gestione di Thomson Multimedia

(in milioni di FRF)

	Thomson Multimedia			
Dati consolidati	1992	1993	1994	1995
Fatturato	30 552	33 483	38 146	36 453
Margine lordo	6 258	6 620	7 518	7 037
Risultato di gestione (*)	— 335	155	604	352
Risultato finanziario	— 1 434	— 1 010	— 1 170	— 1 322
di cui oneri finanziari netti	910	538	639	842
Risultato corrente prima delle imposte	— 1 769	— 855	— 566	— 970
Utile netto	— 1 858	— 1 014	— 604	— 1 064
Autofinanziamento da risultati di gestione	— 501	765	1 244	823

(*) Secondo i lavori effettuati da una banca consulente, il risultato di gestione depurato delle spese commerciali di sconto attualmente classificate nelle spese finanziarie, è stato di fatto regolarmente negativo durante il periodo di riferimento.

Fonte: Relazioni annuali Thomson Multimedia.

Un gruppo privato non avrebbe più potuto ottenere nuovi finanziamenti mediante prestiti già da vari anni. Thomson Multimedia, invece, ha continuato ad indebitarsi, soprattutto nei confronti della società madre Thomson SA, che ha svolto nei suoi riguardi il ruolo di banca, e ancora recentemente ha ottenuto un aumento dei prestiti dalle società del gruppo per un importo di 1,3 miliardi di FRF nel 1994 e 2,1 miliardi nel 1995, di modo che i debiti intragruppo hanno raggiunto, il 31 dicembre 1995, 11 miliardi di FRF (i debiti finanziari totali di Thomson Multimedia sono di 15 miliardi di FRF). Il crescente ricorso all'indebitamento, provocando una crescita degli oneri finanziari, anziché incidere sulle cause strutturali della crisi, cioè l'insufficiente redditività della gestione, ha contribuito soltanto ad aggravarla e a differirne gli effetti.

2.2. *La società madre Thomson SA*

Lo Stato detiene direttamente il 76 % del capitale di Thomson SA cui si aggiunge una partecipazione del 20 % di France Telecom, azienda pubblica. La società madre Thomson SA non svolge attività industriale, ma è la holding finanziaria di Thomson CSF e Thomson Multimedia. Thomson SA svolge un ruolo principalmente finanziario nella gestione del debito e della tesoreria del gruppo, avvalendosi anche delle consociate specializzate Thomson Brandt International e Thomson Commercial Paper Inc. Si tratta di un ruolo importante perché la maggior parte del debito, in particolare quello di Thomson Multimedia, è centralizzato presso Thomson SA.

I dati cronologici per gli ultimi sei anni (tabella 2) illustrano chiaramente come le perdite delle affiliate abbiano inciso sulla situazione della società madre (le perdite non riguardavano unicamente Thomson Multimedia ma anche Thomson CSF la cui gestione era redditizia ma che per vari anni consecutivi ha registrato un risultato negativo a causa della sua partecipazione del 16,8 % nel Crédit Lyonnais) e come Thomson SA, fungendo da banchiere di Thomson Multimedia, sia stata continuamente costretta negli ultimi anni ad aumentare l'indebitamento esterno del gruppo.

Tabella 2

Evoluzione dei risultati, dei capitali propri e dell'indebitamento di Thomson SA

(in milioni di FRF)

	Thomson SA						
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Risultato netto (quota di gruppo)	497	— 2 474	— 702	— 544	— 3 346	— 2 163	— 2 719
Capitali propri (quota di gruppo)	8 866	7 939	6 870	6 316	1 408	— 916	— 3 747
Indebitamento netto	10 470	11 300	14 622	14 335	16 375	18 736	23 465

Fonte: Dati Thomson.

A causa delle continue perdite del periodo 1990-1995, in cinque anni i capitali propri sono passati da circa 8 miliardi di FRF a — 3,7 miliardi di FRF nel 1995. Nello stesso periodo l'indebitamento netto del gruppo è passato da 11,3 miliardi a 23,5 miliardi di FRF.

Una situazione così estrema sarebbe inconcepibile per una società appartenente ad un azionista privato: il suo rating e l'accesso al mercato dei capitali si sarebbero talmente deteriorati, nel periodo di riferimento, che con ogni probabilità la società non sarebbe più stata in grado di ricorrere al mercato dei capitali fin dal 1993 (e probabilmente anche prima), quando i capitali propri sono passati da 6,3 a 1,4 miliardi di FRF, e nello stesso periodo l'indebitamento aumentava a 16,4 miliardi di FRF, ossia più di 10 volte i capitali propri. La società avrebbe dovuto avviare, fin dal 1992 o nel 1993, drastiche misure di ristrutturazione oppure essere messa in liquidazione. A fortiori l'accesso al mercato si sarebbe definitivamente richiuso dal 1994 quando i capitali propri del gruppo sono divenuti negativi, il che è assolutamente incompatibile con una situazione normale in economia di mercato. Si può quindi concludere che tale situazione è stata resa possibile unicamente dagli ingenti fondi che lo Stato azionista ha potuto mobilitare a favore dell'impresa.

3. Valutazione dell'elemento di aiuto di Stato contenuto nelle misure di sostegno di Thomson SA

Le misure progettate dallo Stato francese a sostegno del gruppo Thomson sono esaminate dalla Commissione alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato perché possono contenere elementi di aiuti di Stato. Nella valutazione

degli aiuti di Stato la Commissione applica in generale "il principio dell'investitore privato in economia di mercato", come indicato nella sua comunicazione sulle imprese pubbliche [1]. In essa si precisa che si è in presenza di un aiuto di Stato ogniqualvolta un investitore privato in situazione analoga, operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato, non avrebbe intrapreso l'operazione. Per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche nel capitale sociale di un'impresa, e come indicato nella comunicazione della Commissione del 1984 [2], si ritiene che un investitore privato non avrebbe intrapreso un'analoga operazione, e si ha dunque una presunzione di aiuto, quando la situazione finanziaria della società sia tale da fare apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale (in dividendi o in valore) dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo, o quando i rischi dell'operazione siano troppo elevati o troppo prolungati nel tempo.

Le misure in questione comprendono: i) un ripianamento dei debiti mediante un apporto di capitali di circa 11 miliardi di FRF; ii) e, l'acquisto da parte dello Stato della partecipazione che Thomson SA detiene (3 %) nel Crédit Lyonnais, avvenuto — secondo il parere della Commissione — ad un prezzo non adeguatamente giustificato dalle autorità e che comporta una quotazione del certificato di investimento del Crédit Lyonnais notevolmente sopravvalutata rispetto alla quotazione di mercato.

i) *Ricapitalizzazione di Thomson SA*

La ricapitalizzazione si è resa necessaria per la sopravvivenza del gruppo Thomson e per la sua futura cessione, dato che il gruppo aveva accumulato, negli ultimi anni, perdite tali da rendere negativi i suoi capitali propri, mentre i suoi debiti crescevano nel contempo fino a toccare 25 miliardi di FRF (consolidati) a fine 1995 (23,4 miliardi di FRF in valore netto).

Nei contatti bilaterali con la Commissione le autorità francesi hanno sostenuto che la ricapitalizzazione non costituiva un aiuto di Stato perché, a loro avviso, il valore di liquidazione del gruppo Thomson sarebbe molto superiore alla ricapitalizzazione proposta e potrebbe raggiungere un costo compreso fra 20 e 25 miliardi di FRF (previa imputazione del prodotto dell'annunciata privatizzazione di Thomson CSF). Le autorità francesi hanno ritenuto di minimizzare così l'apporto dello Stato, pari al prezzo di cessione più elevato offerto dai candidati nella procedura iniziale di privatizzazione di Thomson, attualmente sospesa, dopo un'intensa gara. La Commissione considera eccessiva la valutazione fatta dalle autorità francesi perché basata sull'ipotesi di un'assunzione a carico dello Stato di tutti i debiti della società in caso di liquidazione. In una società per azioni, la responsabilità dell'azionista è limitata unicamente all'ammontare del suo apporto al capitale sociale dell'impresa.

Allo stadio attuale e in base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che l'apporto di capitale progettato di 11 miliardi circa di FRF possa costituire un aiuto di Stato. Occorre di fatto esaminare le condizioni alle quali la ricapitalizzazione è stata concessa.

Va rilevato in particolare che la situazione finanziaria del gruppo Thomson, sulla base dei risultati del 1995 conosciuti nel 1996 al momento dell'avvio della privatizzazione, era talmente deteriorata e le sue prospettive così incerte che nessun investitore privato si è proposto per apportare tali fondi: al contrario, i due gruppi che hanno presentato un'offerta nella fase iniziale (poi interrotta) della privatizzazione di Thomson, Alcatel e Lagardère, hanno entrambi considerato il suo valore negativo e posto come condizione preliminare al suo acquisto una ricapitalizzazione da parte dello Stato o — soluzione equivalente — una transazione a prezzo di cessione negativo.

Le autorità francesi non hanno fornito alla Commissione nessun elemento che indicasse la presenza di clausole che avrebbero permesso, dopo la privatizzazione, una remunerazione del capitale apportato dallo Stato del tipo, ad esempio di "clausola di ritorno a giorni migliori", a volte utilizzata in questo tipo di operazioni. Pertanto:

a) se la privatizzazione avviene entro tempi brevi, la Commissione non può applicare il principio abituale dell'"investitore privato in economia di mercato" in base al quale si accerta che l'investimento di fondi pubblici avvenga in condizioni di remunerazione del capitale analoghe a quelle che esigerebbe un investitore privato. Nel presente caso, infatti, la Commissione deve ritenere che la ricapitalizzazione da parte dello Stato è a fondo perduto e quindi senza remunerazione dell'investimento.

A sostegno della tesi che non si trattava di un aiuto di Stato, le autorità francesi hanno sottolineato che i costi di liquidazione sarebbero stati molto superiori alla ricapitalizzazione e alla cessione ad un prezzo di mercato quale quello contenuto nell'offerta migliore presentata nella procedura di privatizzazione attual-

[1] Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GU n. C 307 del 13. 11. 1993).

[2] Bollettino delle Comunità europee 9-1984.

mente sospesa. Esse hanno sostenuto che, secondo la legge francese [3] e una giurisprudenza consolidata, un azionista di maggioranza può, in caso di liquidazione, esser tenuto a rispondere dei debiti dell'impresa ben al di là della sua quota di capitale sociale. La Commissione non ha potuto procedere, a questo stadio, a tutte le verifiche sui costi potenziali di liquidazione di Thomson SA e di Thomson Multimedia, ma alla luce della legge del 1985, non può accogliere la tesi della responsabilità dello Stato azionista. Infatti le disposizioni della legge del 1985 si applicano unicamente ai dirigenti di diritto o di fatto dell'impresa, ai quali non è dimostrato che lo Stato possa nella fattispecie essere equiparato. Inoltre, anche ammettendo questa ipotesi, i dirigenti di fatto rispondono del passivo di liquidazione dell'impresa soltanto in caso di colpa di gestione. Tale colpa dovrebbe essere provata e le sue conseguenze quantificabili. I dirigenti di fatto sarebbero allora responsabili non per tutti i debiti dell'impresa ma nei limiti delle conseguenze finanziarie degli errori di gestione così quantificati. Nulla di ciò ha potuto essere accertato né le autorità francesi hanno presentato alla Commissione elementi giurisprudenziali precisi a sostegno della loro tesi.

Occorre inoltre sottolineare che un'azionista privato, nell'ipotesi presentata dalle autorità francesi, conoscendo gli obblighi giuridici, la giurisprudenza e i rischi incorsi, avrebbe agito assai prima imponendo ulteriori misure di ristrutturazione o una liquidazione a costi minori. Nel periodo 1990-1995 il gruppo Thomson ha potuto continuare ad indebitarsi, in una situazione finanziaria così compromessa, soltanto a motivo delle anticipazioni del mercato in merito agli ingenti fondi che uno Stato azionista può mobilitare a favore dell'impresa. In tali condizioni lo Stato, che conosceva i rischi effettivi a cui si esponeva, avrebbe dovuto, da azionista prudente, intervenire ricapitalizzando Thomson o esigendo delle ristrutturazioni radicali molto tempo prima della ricapitalizzazione attualmente progettata.

Nell'ipotesi in esame (prossima privatizzazione) e a prescindere dalla questione dei costi di liquidazione, la Commissione considera quindi che la ricapitalizzazione di Thomson SA potrebbe costituire un aiuto di Stato.

b) Se, invece, la privatizzazione di Thomson Multimedia è differita sine die, come sembra attualmente possibile, uno degli argomenti per determinare se le misure di sostegno in questione costituiscono aiuti di Stato sarà il criterio dell'"investitore in economia di mercato" in virtù del quale si è in presenza di un aiuto se, in condizioni identiche di rischio e di remunerazione del capitale apportato, un investitore commerciale non avrebbe apportato il capitale stesso.

Su questo punto la Commissione ritiene che le prospettive di remunerazione dei capitali investiti in Thomson Multimedia, principale destinatario potenziale della capitalizzazione della società madre Thomson SA, siano insufficienti. Secondo le ipotesi di Thomson che la Commissione reputa ottimistiche, la remunerazione del capitale investito sarebbe infatti appena positiva nel 1999 ma complessivamente negativa sul periodo 1997-1999 cui si riferiscono le previsioni della società. Pertanto sarebbero presenti elementi di aiuto per quest'ulteriore ragione, oltre a quelle precisate al precedente punto a).

Vicina o lontana che sia la prospettiva di privatizzazione, la Commissione ritiene quindi che gli impegni precedenti dello Stato azionista e la ricapitalizzazione progettata di Thomson SA e di Thomson Multimedia possano costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Trattandosi di un aiuto potenziale, occorre eventualmente esaminare se questo aiuto sia accompagnato da un piano di ristrutturazione sulla cui base Thomson SA possa recuperare l'efficienza economico-finanziaria entro un lasso di tempo ragionevole, in particolare per quanto riguarda l'affiliata Thomson Multimedia. Inoltre, dimostrata l'efficienza del gruppo, è necessario verificare se sono state previste delle misure di compensazione che permettano di sostenere la tesi secondo cui una ristrutturazione di Thomson SA e di Thomson Multimedia, finanziata dallo Stato, non è contraria al comune interesse.

ii) *Riscatto delle partecipazioni di Thomson nel Crédit Lyonnais*

Thomson SA detiene una partecipazione del 3,01 % (cifre al 31 dicembre 1995) nel capitale del Crédit Lyonnais. Quando hanno deciso, all'inizio del 1996, di privatizzare Thomson SA, le autorità francesi erano consapevoli dell'incertezza che tale partecipazione faceva pesare sul valore di Thomson, incertezza alimentata dalle forti

[3] In particolare legge del 25 gennaio 1985 relativa al risanamento e alla liquidazione giudiziaria delle imprese, articoli 179 e 180, cfr. GU del 26. 11. 1985.

perdite su detta partecipazione imputate sugli ultimi tre esercizi finanziari. Inoltre i dirigenti di Thomson dovevano far fronte all'obbligo di chiudere i conti del 1995 con un congruo livello di riserve a copertura della partecipazione stessa.

Va rilevato che la valutazione della partecipazione di Thomson SA nel Crédit Lyonnais (effettuata insieme a quella più consistente: 16,86 % — di Thomson CSF) presenta notevoli difficoltà a causa della situazione attuale del Crédit Lyonnais e della complessità delle operazioni di ristrutturazione avviate nel 1994 e nel 1995, nonché delle persistenti incertezze sulle ulteriori misure necessarie per ripristinare la redditività della banca. In tale contesto è normale riferirsi al corso del titolo Crédit Lyonnais quotato in borsa, che non è un'azione ordinaria ma un certificato di investimento (CI). Tradizionalmente un CI, che non conferisce al portatore gli stessi diritti del titolare di un'azione ordinaria (AO), è in una certa misura svalutato, rispetto ad un'azione ordinaria, del 25 % in media secondo le informazioni fornite alla Commissione dalle autorità francesi, mentre il premio dell'azione ordinaria rispetto al CI è mediamente compreso tra il 10 ed il 40 %.

Secondo i termini di un accordo concluso tra lo Stato francese e Thomson SA in data 20 maggio 1996, è stato deciso che Thomson SA ceda la sua partecipazione nel Crédit Lyonnais alla data della privatizzazione di Thomson SA e, comunque, a decorrere dal 20 dicembre 1996, ad un prezzo minimo convenuto, che sarà almeno pari a 482 milioni di FRF. Ciò equivale ad un valore minimo per azione ordinaria di 306,70 FRF, stabilito sulla base di un premio dell'AO rispetto al CI calcolato sul valore di quest'ultimo al 31 dicembre 1995, ossia 235 FRF; il premio dell'AO sul CI è così dell'ordine del 30 %. Occorre tuttavia rilevare che all'epoca in cui è stato preparato l'accordo, aprile 1996, il corso del CI Crédit Lyonnais era notevolmente calato, per stabilizzarsi intorno a 210 FRF, dando così un premio dell'AO (al prezzo d'acquisto negoziato) sul CI del 46 %, quindi al di fuori della normale forcella comunicata dalle autorità alla Commissione. Inoltre al momento della firma dell'accordo di maggio 1996, lo Stato azionista era al corrente del deterioramento della situazione del Crédit Lyonnais, che successivamente ha chiesto provvedimenti d'urgenza notificati alla Commissione in settembre, per cui in maggio era già in grado di anticipare la prevedibile evoluzione del corso di borsa del CI Crédit Lyonnais, che da allora effettivamente è calato fino al livello attuale (132 FRF al 5 dicembre 1996). Si possono quindi avanzare dubbi in merito al valore al quale lo Stato ha autorizzato, in maggio 1996, l'acquisto dei titoli del Crédit Lyonnais detenuti da Thomson. La sopravvalutazione di questo acquisto costituirebbe un ulteriore aiuto di Stato che andrebbe ad aggiungersi all'apporto di capitale notificato alla Commissione.

La sola ragione fornita dalle autorità francesi — interrogate in proposito dalla Commissione — per giustificare la loro decisione è stata l'intenzione di eliminare le incertezze sul valore di Thomson. Esse non hanno giustificato neppure la data (31 dicembre 1995) di riferimento per il valore del titolo sottostante, il CI. Interrogate dalla Commissione sul parere della Commission des Opérations de Bourse (COB) in merito all'operazione, le autorità francesi hanno precisato che, non essendo la AO Crédit Lyonnais quotata in borsa, il parere della COB non era necessario. Dai documenti presentati dalle autorità a sostegno di tale decisione risulta chiaramente che il prezzo minimo di cessione allo Stato delle azioni ordinarie del Crédit Lyonnais non costituisce una stima del valore di partecipazione di Thomson SA nel Crédit Lyonnais, ma è semplicemente il risultato di un negoziato globale tra lo Stato e l'impresa.

La Commissione pertanto ritiene che alle misure di sostegno notificate dallo Stato si debba aggiungere l'acquisto, ad un corso verosimilmente molto sopravvalutato, della partecipazione di Thomson SA nel Crédit Lyonnais.

4. Distorsione degli scambi fra Stati membri

Le misure di sostegno in questione avrebbero l'effetto di mantenere l'attività di Thomson Multimedia ad un livello al quale sarebbe altrimenti impossibile mantenerla. Sono inoltre una condizione preliminare perché Thomson Multimedia possa realizzare i suoi obiettivi che prevedevano un aumento delle sue quote di mercato in Europa.

Senza dette misure Thomson SA e Thomson Multimedia dovrebbero, in assenza di un programma di ristrutturazione e di ritorno alla redditività, essere probabilmente liquidate. In un'eventualità del genere una parte delle affiliate potrebbe essere acquistata da un concorrente comunitario che volesse insediarsi in Francia o accrescervi la sua presenza commerciale e industriale.

Occorre inoltre rilevare che, in un settore come l'elettronica di consumo, il commercio intracomunitario rappresenta una quota importante (circa il 50 %) della produzione comunitaria.

Di conseguenza, qualora sia accertato che configurano aiuti di Stato, gli interventi in questione ricadono nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE in quanto falsano la concorrenza in misura tale da incidere sugli scambi intracomunitari.

5. Valutazione della compatibilità degli aiuti

Dopo aver valutato la possibilità che le misure in esame costituiscano aiuti di Stato a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve valutarne la

compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CE.

Nel caso di specie non si tratta di aiuti a carattere sociale accordati a singoli consumatori.

Non si tratta neppure di misure destinate a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia, poiché l'aiuto è diretto a porre rimedio alle difficoltà di un solo beneficiario, Thomson, e non a difficoltà di tutti gli operatori del settore. Inoltre, pur non essendo Thomson Multimedia la sola impresa del settore a trovarsi in difficoltà, la Commissione ritiene che i suoi problemi non abbiano origine esclusivamente in una crisi settoriale dell'elettronica di consumo in Europa. Le cause di perdite così elevate registrate da Thomson Multimedia sembrano legate, in larga misura, all'insufficienza del risanamento della situazione di crisi dell'impresa già manifestatasi molti anni prima.

A questo stadio le misure in questione non possono neppure essere definite d'interesse comune europeo. Non si tratta neanche di misure destinate a facilitare lo sviluppo di talune regioni francesi, potrebbe essere presa in considerazione soltanto la deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Poiché le misure sono destinate ad aiutare un'impresa in difficoltà, la loro compatibilità va valutata secondo le regole specifiche che disciplinano gli aiuti alla ristrutturazione ([4]). In base al principio generale da applicarsi alle imprese in difficoltà, l'aiuto è compatibile a condizione che: sia limitato al minimo strettamente necessario, affinché lo sforzo di risanamento sia sostenuto in massima parte dall'impresa stessa; sia accompagnato dalla realizzazione completa di un piano di ristrutturazione che permetta di ripristinare entro un lasso di tempo ragionevole la redditività minima dell'impresa, assicurandone così l'efficienza economica; e, in caso di aiuti d'importo considerevole in un settore manifestamente in difficoltà e caratterizzato da un'aspra concorrenza, siano offerte contropartite sufficienti a compensare l'effetto distorsivo dell'aiuto sulla concorrenza.

Il 3 dicembre 1996 le autorità francesi hanno inviato alla Commissione le prospettive di attività 1996-1999 di Thomson Multimedia, basate su ipotesi finanziarie anteriori alla ricapitalizzazione del gruppo. Quantunque elaborato su previsioni ottimistiche, il piano non permetteva di ripristinare la redditività del gruppo entro il 1999. Nello stesso tempo le autorità hanno inviato alla Commissione delle previsioni rivedute sulla base di una ricapitalizzazione di Thomson Multimedia a fine 1996 per 10 miliardi di FRF, ossia la maggior parte dell'apporto di capitale notificato. La riduzione corrispondente del debito consentirebbe risparmi di varie centinaia di milioni di franchi all'anno, permettendo all'azienda un ritorno alla redditività nel 1999. La Commissione esprime tuttavia delle riserve quanto al fatto che gli utili ottenuti a quella data possano garantire l'efficienza del gruppo.

La Commissione quindi non può considerare a questo stadio che il piano sia sufficiente, per i motivi seguenti:

i) il piano di previsione 1996-1999 si basa sulle prospettive di attività di Thomson Multimedia elaborate il 10 ottobre 1996 e completate all'inizio di dicembre tenendo conto dell'impatto delle misure di ricapitalizzazione notificate. I dirigenti di Thomson hanno inoltre informato i servizi della Commissione delle misure di ristrutturazione attuate nel periodo 1990-1995 e delle nuove misure decise a fine ottobre 1996 per il periodo 1996-1999. Non risulta tuttavia esplicitamente che tutti i vari aspetti fossero stati già inseriti nel piano di previsione precedentemente elaborato da Thomson, che ignora le misure di ristrutturazione previste. Per questo motivo quindi, le prospettive di attività possono difficilmente essere considerate come un autentico piano di ristrutturazione, non essendone affrontata la parte essenziale, quella che dovrebbe permettere di giudicare la futura efficienza del gruppo e dovrebbe essere integralmente attuata dalle autorità e controllata dalla Commissione.

ii) Le ipotesi di mercato su cui si basava il piano secondo i servizi della Commissione sono particolarmente ottimistiche.

iii) Le contropartite che la Commissione potrebbe esigere per dichiarare l'aiuto compatibile inciderebbero sul piano, che di conseguenza dovrebbe essere riveduto.

iv) Date le incertezze e la modesta redditività prevista nell'ultima versione del piano, permangono ancora dubbi reali sulla possibile efficienza di Thomson Multimedia, dubbi tanto maggiori in quanto la Commissione non conosce le condizioni alle quali l'impresa potrebbe essere acquistata né gli investimenti industriali e finanziari che un futuro acquirente sarebbe disposto ad effettuare quando la privatizzazione fosse completata.

Non disponendo di questi elementi essenziali, a questo stadio la Commissione non è in grado di concludere che le misure in questione, ammesso che configurino aiuti di Stato, sono compatibili con il mercato comune.

([4]) GU n. C 368 del 23. 12. 1994.

Conformemente alla disciplina degli aiuti alla ristrutturazione, la Commissione ritiene inoltre che, se del caso, siffatti aiuti debbano essere necessari di regola una sola volta.

6. **Conclusioni**

Allo stadio attuale d'informazione e di analisi dell'operazione, la Commissione conclude che le misure di aiuto a favore di Thomson, progettate dal governo francese possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. L'importo notificato che può contenere elementi di aiuto è di 11 miliardi di FRF di apporto diretto di capitali a cui si aggiunge l'acquisto, da parte dello Stato, delle azioni Crédit Lyonnais appartenenti a Thomson SA ad un prezzo che la Commissione presume sopravvalutato e che potrebbe perciò costituire un ulteriore aiuto di entità corrispondente a detta sopravvalutazione.

Inoltre non è stato presentato alla Commissione nessun piano di ristrutturazione che permetta di dissipare i dubbi sull'efficienza del gruppo. Le previsioni sull'attività e sui risultati di Thomson Multimedia fino al 1999, presentate dal gruppo, non costituiscono un piano di ristrutturazione, essendo ignorati tutti gli aspetti inerenti ai miglioramenti interni della gestione. Tali previsioni non sono state presentate esplicitamente come comprendenti tutte le misure di ristrutturazione, adottate dal gruppo alla fine del 1996, con le quali appunto non sembrano essere state consolidate.

Non è del resto neppure certo che l'apporto di capitali da parte dello Stato sia limitato allo stretto minimo necessario.

Dette misure di aiuto pertanto devono essere esaminate nel quadro dell'articolo 92 del trattato CE e, nel presente caso, del solo paragrafo 3, lettera c), per stabilire se si possano considerare compatibili con il mercato comune. Come prescritto dalle regole applicabili agli aiuti di Stato pubblicate dalla Commissione ([5]), la Commissione è tenuta ad avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 ogniqualvolta abbia difficoltà a valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune oppure ritenga che l'aiuto possa essere autorizzato solo subordinatamente a talune condizioni. La Commissione ha quindi deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

Nell'ambito di tale procedura documenti ed informazioni ulteriori devono essere forniti per consentire alla Commissione di effettuare l'esame previsto all'articolo 93 del trattato CE. La Commissione chiede quindi al governo francese di fornirle i documenti e gli elementi di informazione seguenti:

a) un piano di ristrutturazione in cui figurino i vari elementi sopra citati, dettagliato per attività del gruppo Thomson, in particolare di Thomson Multimedia, e che dimostri che l'apporto di capitale permetterà di ripristinare la sua efficienza;

b) i conti e i bilanci di previsione dettagliati dal 1996 al 1998, con menzione delle ipotesi su cui sono basati, nonché ipotesi e previsioni a medio termine sul ripristino della normale redditività della società madre Thomson SA e di Thomson Multimedia;

c) una nota sullo sviluppo dell'occupazione di Thomson Multimedia, in Francia, nella Comunità e nel mondo negli ultimi 10 anni e le previsioni al riguardo contenute nel piano di ristrutturazione di cui al punto a);

d) una nota sulla posizione competitiva di Thomson rispetto ai suoi concorrenti nei settori dell'elettronica di consumo e dell'elettronica industriale, con dati in cifre, e una spiegazione del progettato sviluppo delle quote di mercato del gruppo per le diverse attività;

e) una nota sulla ricapitalizzazione di Thomson Multimedia e sulle modalità di privatizzazione del gruppo su basi rivedute dopo il 4 dicembre 1996;

f) una nota sulle precedenti ricapitalizzazioni e sugli impegni dello Stato al momento dell'acquisto della società americana RCA nel 1987 e sulle misure adottate dallo Stato azionista per far fronte al deterioramento dell'attività del gruppo;

g) le misure di risanamento di Thomson Multimedia atte a compensare gli effetti distorsivi degli aiuti previsti;

h) i riporti negativi cui danno diritto le perdite di esercizio registrate da Thomson Multimedia dal 1990 al 1995 e l'imputazione di tali riporti nelle previsioni finanziarie dell'azienda per agli anni 1996-1999;

i) esempi di giurisprudenza dei tribunali francesi in merito all'obbligo fatto agli azionisti di rispondere del passivo al di là del loro apporto al capitale sociale dell'impresa;

([5]) Cfr. Diritto della concorrenza nelle Comunità europee, Volume II A, Regole applicabili agli aiuti di Stato, pag. 39, Ufficio delle pubblicazioni europee, 1995.

j) una nota che giustifichi l'acquisto da parte dello Stato, al prezzo minimo previsto delle azioni Crédit Lyonnais detenute da Thomson SA;

k) qualsiasi altra informazione utile per la valutazione delle presente operazione.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni dopo aver esaminato quelle sopra indicate.»

Con la presente pubblicazione la Commissione invita gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo,

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Dette osservazioni saranno comunicate al governo francese.

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq [1]

(97/C 90/04)

A norma dell'articolo 6 del regolamento suddetto, la Commissione è tenuta a pubblicare, tra l'altro, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* informazioni relative alle procedure applicabili in caso di notifica al comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite (di cui all'articolo 2 del regolamento), che ha sede a New York, o per ottenere l'approvazione di detto comitato riguardo alle operazioni o attività di cui al suddetto articolo 2, segnatamente quelle finanziate dal conto iracheno presso terzi istituito dalla risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (detta risoluzione «Oil for Food»).

A norma dell'articolo 6 di detto regolamento, la Commissione pubblica le «Procedure che il comitato del Consiglio di sicurezza istituito dalla risoluzione 661 (1990) deve applicare in merito alla situazione tra l'Iraq e il Kuwait nell'esercitare le sue funzioni in conformità del paragrafo 12 della risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza.»

La Commissione fa notare che soltanto le versioni inglese e francese delle procedure sono testi facenti fede adottati dal comitato. Le traduzioni nelle altre lingue comunitarie vengono fornite solo a titolo informativo. Inoltre, le parti interessate devono tener presente che il comitato è autorizzato a modificare le procedure in funzione dell'applicazione della risoluzione 986 (1995). La pubblicazione del testo seguente, pertanto, non pregiudica successivi cambiamenti delle procedure del comitato.

Si consiglia alle parti interessate di consultare la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri quando occorrano informazioni sulle o una conferma delle pratiche esistenti del comitato.

A tal fine, sono stati predisposti i seguenti punti di contatto presso i servizi della Commissione:

Direzione generale Relazioni esterne I E 3 [sigg.ri De Vries e Favaletto, tel.: (32-2) 295 68 80/296 19 09, telefax: 295 65 05]

e

Direzione generale Dogane e imposizione indiretta [sigg.ri Vork e Stone, tel.: (32-2) 295 57 28/295 44 11].

---

[1] GU n. L 337 del 27. 12. 1996, pag. 1.

PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE APPLICATE DAL COMITATO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA, ISTITUITO CON RISOLUZIONE 661 (1990) RELATIVA ALLA SITUAZIONE TRA IRAQ E KUWAIT, NELL'ESECUZIONE DELLE SUE COMPETENZE COME DISPOSTO DAL PARAGRAFO 12 DELLA RISOLUZIONE 986 (1995) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

SEZIONE I

Vendita di petrolio e di prodotti petroliferi estratti in Iraq

1. Il comitato sceglie, su proposta del segretariato del comitato, almeno quattro esperti indipendenti del settore del commercio internazionale di petrolio, che vengono nominati dal segretario generale «supervisori» presso la sede delle Nazioni Unite. Il numero dei supervisori è soggetto a revisione in funzione del volume delle transazioni da trattare. I supervisori assumono i poteri e le competenze definiti dalla presente sezione.

2. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati dalle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza, gli Stati possono, se lo desiderano, trasmettere al comitato un elenco degli acquirenti di petrolio a livello nazionale (società private, società statali, enti pubblici, ministeri, ecc.) che sono autorizzati a comunicare con i supervisori. In qualsiasi momento gli Stati possono apportare modifiche agli elenchi presentati. Non appena il comitato ha preso nota dei suddetti elenchi o delle relative modifiche e li ha trasmessi ai supervisori, detti acquirenti possono comunicare direttamente con i supervisori. Qualora gli Stati non presentino alcun elenco in tal senso, ovvero se un determinato acquirente non viene incluso nell'elenco, le comunicazioni con i supervisori devono avvenire per il tramite della rappresentanza permanente dello Stato acquirente.

3. Un contratto di acquisto di petrolio e prodotti petroliferi viene esaminato in vista della concessione dell'approvazione soltanto se è stato convalidato dal governo dell'Iraq, ovvero dall'Organizzazione di Stato irachena per la commercializzazione del petrolio (State Oil Marketing Organization, in appresso denominata «SOMO» per conto del governo. Si considera approvato il contratto la cui copia viene trasmessa da parte del governo dell'Iraq o di SOMO.

4. I contratti sottoscritti da SOMO con gli acquirenti contengono tutti gli estremi specificati nel paragrafo 1 a) della risoluzione 986 (1995). In particolar modo, il contratto precisa la rotta di esportazione, il pagamento da effettuarsi con lettera di credito confermata, redatta nei termini di cui al successivo paragrafo 9, la quantità e la qualità del petrolio o prodotti petroliferi acquistati, la validità del contratto, le condizioni di credito e di pagamento nonché il meccanismo di determinazione del prezzo. Il meccanismo di determinazione del prezzo del petrolio comprende il greggio di riferimento ed il tipo di quotazioni da utilizzare, gli adeguamenti di trasporto e di qualità, nonché le date di determinazione del prezzo.

5. Il governo dell'Iraq o SOMO possono proporre in qualsiasi momento al comitato una revisione dei meccanismi di determinazione del prezzo di vendita del petrolio. I supervisori esprimono una valutazione di detti meccanismi del prezzo, in particolare considerando se essi corrispondono ad un equo valore di mercato, e trasmettono analisi e raccomandazioni al comitato. Il comitato provvede quindi a rivedere il meccanismo del prezzo entro due giorni lavorativi applicando la procedura di non obiezione. Il meccanismo di determinazione del prezzo deve includere gli elementi elencati nel precedente paragrafo 4. Al fine di facilitare tale processo, si svolgono periodiche consultazioni tra i supervisori ed i rappresentanti di SOMO in conformità del paragrafo 6 dell'allegato II del protocollo d'intesa, sottoscritto tra il segretariato delle Nazioni Unite ed il governo dell'Iraq sull'attuazione della risoluzione 986 (1995) del 20 maggio 1996 (in appresso denominato) «Protocollo d'Intesa»).

6. Quando le condizioni di mercato lo richiedono, e segnatamente nel corso del primo mese di applicazione della risoluzione 986 (1995), il governo dell'Iraq o SOMO possono presentare al comitato degli adeguamenti al meccanismo del prezzo ai fini di una revisione, in conformità del precedente paragrafo 5. I meccanismi di determinazione del prezzo vengono in ogni caso riesaminati ai sensi del precedente paragrafo 5 ogniqualvolta il governo dell'Iraq o SOMO sottopongano una proposta di revisione. I meccanismi di determinazione del prezzo attualmente applicati rimangono in vigore fino all'approvazione di nuovi meccanismi da parte del comitato.

7. Il segretariato del comitato istituisce una nuova linea di telefax da utilizzarsi esclusivamente per la corrispondenza in materia di transazioni relative a petrolio e prodotti petroliferi. L'acquirente nazionale di petrolio o la Rappresentanza permanente dello Stato acquirente trasmettono per telefax ai supervisori una richiesta di approvazione, corredata da una copia del contratto e, se necessario, da altri documenti di supporto. Gli Stati e gli acquirenti nazionali di petrolio utilizzano soltanto il formulario standard di richiesta allegato al presente documento. Ogni ulteriore comunicazione con il comitato avviene attraverso i canali esistenti.

8. Un contratto di vendita di petrolio che applica un meccanismo di determinazione del prezzo approvato dal comitato, ai sensi del precedente paragrafo 5, viene riesaminato da due supervisori per conto del comitato al fine di stabilire se detto contratto si conforma ai criteri definiti al successivo paragrafo 9. L'esame viene completato nell'arco di 24 ore. Nessun supervisore può effettuare una revisione di un contratto presentato da o per conto di un acquirente di petrolio che abbia la sua stessa nazionalità o del quale sia stato dipendente negli ultimi due anni.

9. Al fine di garantire che tutti i contratti si conformino ai requisiti definiti nella risoluzione 986 (1995) e non contengano possibilità di frode o inganno, i supervisori in servizio riesaminano i contratti ed i documenti giustificativi al fine di stabilire:

— se il contratto ed i documenti siano conformi ai requisiti definiti nella risoluzione 986 (1995) e nel presente documento, e se contengano gli estremi di una lettera di credito irrevocabile e confermata che dovrà essere aperta, con l'impegno irrevocabile che i proventi di tale lettera di credito saranno versati direttamente sul conto presso terzi istituito dal segretario generale come previsto del paragrafo 7 della risoluzione 986 (1995) (in appresso denominato «conto Iraq»). La lettera di credito deve contenere le informazioni richieste nell'allegato II del presente documento;

— se le condizioni di pagamento previste dalle lettere di credito siano conformi alle vigenti pratiche di mercato;

— se il prezzo di contratto sia equo alla luce di tutte le circostanze, e segnatamente se corrisponde ad un meccanismo approvato di determinazione del prezzo, e sia competitivo rispetto ai prezzi mondiali e alle tendenze di mercato e in considerazione delle disposizioni di cui al paragrafo 6 dell'allegato II del protocollo d'intesa;

— se la transazione eccede i limiti imposti dalla risoluzione 986 (1995), compresi i requisiti definiti dal paragrafo 6 della risoluzione.

10. Se il contratto ed i documenti giustificativi riesaminati ai sensi del precedente paragrafo 9 sono ritenuti corretti, i supervisori approvano immediatamente il contratto per conto del comitato ed informano per telefax l'acquirente nazionale di petrolio o la rappresentanza permanente interessata, così come SOMO e la banca presso la quale è aperto il conto Iraq. Qualora un supervisore respinga un contratto, il comitato e le parti interessate ne sono immediatamente informate. In circostanze diverse dal rifiuto per cause tecniche, i supervisori preparano una relazione dettagliata da trasmettere al comitato affinché adotti le misure più idonee.

11. I contratti relativi alla vendita di petrolio e prodotti petroliferi che non applicano un meccanismo di determinazione del prezzo approvato dal comitato ai sensi del precedente paragrafo 5 sono riesaminati dai supervisori, che formulano le loro analisi e raccomandazioni e le trasmettono al comitato. Oltre ai fattori di cui al paragrafo 9, i supervisori valutano se il meccanismo del prezzo del contratto rifletta un equo valore di mercato. Tale verifica deve essere effettuata nell'arco di 24 ore. Dopo aver ricevuto le analisi e le raccomandazioni formulate dai supervisori, il comitato prende in esame il contratto entro due giorni lavorativi applicando la procedura accelerata di non obiezione.

12. Quando il contratto viene approvato a seguito di tali procedure, l'acquirente nazionale di petrolio provvede ad aprire una lettera di credito secondo le disposizione del paragrafo 9 di cui sopra ed a trasmetterla alla banca detentrice del conto Iraq. La banca trasmette la lettera di credito ai supervisori, che la esaminano immediatamente al fine di stabilirne la conformità con le informazioni fornite all'atto della richiesta.

13. Se la lettera di credito aperta corrisponde alle informazioni fornite all'atto della richiesta, i supervisori informano la banca detentrice del conto Iraq, la quale aggiunge la propria convalida alla lettera di credito e la trasmette, esclusivamente a scopi informativi, alla Banca centrale dell'Iraq affinché ne informi SOMO. Inoltre, i supervisori notificano l'approvazione alla vendita, trasmettendo una copia del contratto e, se necessario, di documenti giustificativi agli ispettori in servizio a Ceyhan ed alla stazione di misurazione presso il confine turco-iracheno, ovvero a Mina-al-Bakr. Se la lettera di credito aperta non è conforme alle informazioni fornite all'atto della richiesta, i supervisori ne informano immediatamente il comitato.

14. I supervisori trasmettono, con periodicità almeno settimanale, un rapporto fattuale al comitato, redatto secondo un formato standardizzato, concernente i contratti che hanno esaminato, con indicazione della quantità complessiva e del valore approssimativo del petrolio autorizzato all'esportazione, e ne informano il segretario generale. Alla luce di tale relazione, qualsiasi documento trasmesso a corredo di una richiesta inviata al comitato può essere consultato dai membri del comitato presso il segretariato.

15. L'esportazione di petrolio e prodotti petroliferi avviene sotto la vigilanza di ispettori indipendenti delle Nazioni Unite, nominati dal segretario generale, che operano presso le strutture di carico di Ceyhan e Mina-al-Bakr e presso la stazione di misurazione presso il confine turco-iracheno. I suddetti controlli in loco sono effettuati sulla base dei documenti ricevuti dai supervisori, tramite osservazione diretta nonché di verifiche quantitative e qualitative. Gli ispettori indipendenti autorizzano le operazioni di carico dopo aver ricevuto notizia dell'approvazione del contratto dai supervisori e ne informano i supervisori. Gli ispettori indipendenti hanno anche facoltà di bloccare le operazioni di carico di petrolio se sussistono prove di irregolarità. Essi informano immediatamente il comitato ed il segretario generale di qualsiasi irregolarità riscontrata.

16. Ai sensi del paragrafo 3 della risoluzione 661 (1990) e delle disposizioni della risoluzione 665 (1990), il trasporto del petrolio iracheno non deve essere effettuato con navi irachene. Al fine di facilitare l'efficiente esportazione di petrolio prevista dalla risoluzione 986 (1995), gli acquirenti di petrolio comunicano al segretariato ogni informazione disponibile riferita alle navi noleggiate per il trasporto del petrolio autorizzato all'esportazione.

17. Il comitato viene informato delle nomine di ispettori indipendenti effettuate dal segretario generale, in conformità del paragrafo 6 della risoluzione 986 (1995).

18. Ad intervalli settimanali, gli ispettori indipendenti comunicano al comitato, per il tramite dei supervisori, la propria valutazione delle operazioni di esportazione. Al termine delle operazioni di carico di petrolio in adempimento di un contratto, essi informano i supervisori circa gli estremi dell'operazione in vista di un riscontro con il contratto originariamente approvato.

19. Il pagamento dell'intero importo di ciascuna vendita di petrolio e prodotti petroliferi avviene sul conto Iraq, come disposto dal paragrafo 1 b) della risoluzione 986 (1995).

20. A scadenza settimanale, il segretario generale trasmette al comitato ed al governo dell'Iraq gli estratti del conto Iraq, nonché una sintesi dei previsti pagamenti futuri da effettuarsi in entrata ed in uscita su detto conto.

21. Il regime previsto per la vendita di petrolio e prodotti petroliferi si conforma, nelle linee generali, a quanto sopra descritto, mentre i particolari più precisi potranno essere definiti, in una fase successiva, quando e se ve na sia la necessità, secondo le disposizioni del paragrafo 6 della risoluzione 986 (1995).

22. I supervisori ricevono relazioni mensili da SOMO concernenti gli effettivi volumi e tipi di petrolio e prodotti petroliferi esportati in virtù dei rispettivi contratti di vendita.

23. In occasione di una riunione, il comitato può fornire ulteriori istruzioni generali ai supervisori.

24. Qualora uno dei membri del comitato ritenga che sussistano circostanze sufficientemente serie, può richiedere una revisione da parte del comitato del regime di approvazione dei contratti di vendita del petrolio definito dalla presente sezione. In occasione di una riunione convocata d'urgenza il comitato decide, in base alle normali procedure, se proseguire l'applicazione del sistema o se procedere ad una revisione. Nel frattempo, le decisioni in merito a contratti petroliferi possono essere adottate soltanto in conformità del precedente paragrafo 11.

SEZIONE II

Importazioni da parte della Turchia di petrolio e prodotti petroliferi di origine irachena ai sensi del paragrafo 2 della risoluzione 986 (1995)

25. Le importazioni da parte della Turchia di petrolio e prodotti petroliferi di origine irachena devono essere effettuate in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 della risoluzione 986 (1995), in modo da coprire le spese tariffarie dell'oleodotto, considerate ragionevoli dagli ispettori indipendenti, previa detrazione della percentuale di cui al paragrafo 2 della risoluzione 705 (1991) a favore del fondo di compensazione. L'importazione di petrolio e prodotti petroliferi viene autorizzata e controllata in conformità delle relative disposizioni contenute nella sezione I del presente documento.

SEZIONE III

Esportazione in Iraq di forniture di carattere umanitario

26. Il governo dell'Iraq provvede a redigere una lista per categorie delle forniture di carattere umanitario che intende acquistare ed importare in virtù della risoluzione 986 (1995). Tale lista viene presentata al segretario generale corredata dal piano di distribuzione di cui al paragrafo 8, lettera a), punto ii) di detta risoluzione.

27. In seguito all'approvazione del piano di distribuzione, il segretario generale trasmette la lista, che costituisce una parte del piano, al comitato e lo rende noto a tutti gli Stati.

28. Il governo dell'Iraq ovvero il Programma umanitario interistituzionale delle Nazioni Unite conducono trattative dirette con i fornitori in vista dell'acquisto dei generi umanitari e definisce i relativi obblighi contrattuali.

29. L'esportazione in Iraq di medicinali, articoli sanitari, generi alimentari, materiali e beni di prima necessità per uso civile (in appresso denominati «forniture di carattere umanitario») finanziati attraverso il conto Iraq avviene in applicazione delle precedenti disposizioni.

30. Le richieste di esportazione di ciascuna fornitura di carattere umanitario, finanziata attraverso il conto Iraq, secondo quanto disposto dal paragrafo 22 del protocollo d'intesa, sono presentate al comitato su richiesta del governo dell'Iraq da parte degli Stati esportatori, corredate da tutti i relativi documenti, compresi gli accordi contrattuali conclusi. Il pagamento dal conto Iraq può aver luogo soltanto per i generi indicati nelle categorie menzionate nella lista, sempre che — in via eccezionale — il comitato decida altrimenti caso per caso.

31. Il comitato evade le richieste in applicazione del paragrafo 20 della risoluzione 687 (1991), delle proprie procedure vigenti e delle disposizioni contenute nella presente sezione. Il comitato informa il governo dell'Iraq, gli Stati richiedenti, il segretario generale e, se opportuno, gli ispettori indipendenti dislocati presso il previsto valico o valichi di ingresso in territorio iracheno, delle misure adottate in relazione alle richieste presentate.

32. Le suddette richieste devono essere inoltrate con le seguenti modalità:

a) Medicinali e articoli sanitari

Lo Stato d'esportazione informa il comitato che l'esportatore chiede il pagamento dal conto Iraq. Una copia della relativa documentazione, compresi gli accordi contrattuali stipulati e l'indicazione del previsto valico o valichi di ingresso in territorio iracheno, deve essere allegata alla comunicazione.

b) Generi alimentari

Lo Stato di esportazione provvede a inviare al comitato una notifica nella quale deve indicare che l'esportatore chiede il pagamento dal conto Iraq. Una copia della relativa documentazione, compresi gli accordi contrattuali stipulati e l'indicazione del previsto valico o valichi di ingresso in territorio iracheno, deve essere allegata alla comunicazione.

c) Altro materiale e beni di prima necessità per usi civili

Lo Stato di esportazione trasmette una richiesta di approvazione da parte del comitato che agisce in base alla procedura di non obiezione. La richiesta deve indicare che l'esportatore chiede il pagamento dal conto Iraq. Una copia della relativa documentazione, compresi gli accordi contrattuali stipulati e l'indicazione del previsto valico o valichi di ingresso in territorio iracheno, deve essere allegata alla comunicazione.

33. Gli esperti presso il segretariato esaminano ciascun contratto, con particolare attenzione agli elementi del prezzo e del valore, e se i generi da esportare sono menzionati nelle categorie indicate nella lista di cui sopra. Essi prendono altresì in considerazione le relazioni del segretario generale previste dal precedente paragrafo 20, al fine di verificare la disponibilità di fondi sul conto Iraq a copertura del contratto. Essi informano il comitato dei risultati del loro esame.

34. Sulla base dei risultati conseguiti dagli esperti, il comitato adotta le seguenti decisioni:

a) Medicinali e articoli sanitari

Se il comitato ritiene, agendo in base alla procedura accelerata di non obiezione entro due giorni feriali a decorrere dalla trasmissione della richiesta, che il contratto è conforme ai requisiti, informa immediatamente le parti interessate che l'esportatore è autorizzato al pagamento dal conto Iraq. Se il contratto non si presenta in regola, il comitato informa le parti interessate che il pagamento non può aver luogo dal conto Iraq, ma i medicinali e gli articoli sanitari possono essere inviati ugualmente se l'esportatore lo desidera.

b) Generi alimentari

Se il comitato ritiene, agendo in base alla procedura accelerata di non obiezione entro due giorni feriali a decorrere dalla trasmissione della richiesta, che il contratto è conforme ai requisiti, informa immediatamente le parti interessate che l'esportatore è autorizzato al pagamento dal conto Iraq. Se il contratto non si presenta in regola, il comitato informa le parti interessate che il pagamento non può aver luogo dal conto Iraq, ma i viveri possono essere inviati ugualmente se l'esportatore lo desidera.

c) Altro materiale e beni di prima necessità per usi civili

Se il comitato approva le forniture, agendo in base alla procedura di non obiezione entro sette giorni, e ritiene che il contratto sia conforme ai requisiti, ne informa immediatamente le parti interessate e dichiara che l'esportatore è autorizzato al pagamento dal conto Iraq. Se il contratto non si presenta in regola, ma il comitato ha approvato le forniture in seguito a procedura di non obiezione, informa le parti interessate che il pagamento non può aver luogo dal conto Iraq, ma che le forniture sono state approvate e che possono essere inviate ugualmente se l'esportatore lo desidera. Qualora il comitato non possa approvare le forniture, indipendentemente dalla regolarità del contratto, informa le parti interessate che la fornitura non può essere inviata.

35. Quando il comitato ha informato le parti interessate che l'esportatore è autorizzato a ricevere il pagamento dal conto Iraq, la Banca centrale dell'Iraq chiede alla banca detentrice del conto Iraq di aprire una lettera di credito irrevocabile, non trasferibile, non cedibile (con l'eccezione della banca del fornitore per il rimborso del finanziamento concesso per l'acquisto delle forniture di carattere umanitario) pagabile dal conto dell'acquirente iracheno a favore del fornitore, che sarà disponibile solo presso la banca che detiene il conto Iraq, e di provvedere al pagamento da detto conto. Tali richieste sono presentate dalla banca detentrice del conto Iraq al segretariato generale per una rapida approvazione, in modo che il pagamento dal conto Iraq possa essere effettuato senza ritardi. La lettera di credito prevede quale condizione di pagamento la presentazione alla banca detentrice del conto Iraq della consueta documentazione commerciale, oltre ai seguenti documenti: una copia della lettera del comitato attestante il diritto dell'esportatore al pagamento dal conto Iraq ed una conferma standardizzata da parte del segretario generale circa l'arrivo delle forniture in Iraq.

36. L'arrivo delle forniture di carattere umanitario in Iraq viene confermato da ispettori indipendenti nominati dal segretario generale ai sensi della risoluzione 986 (1995), di stanza presso i relativi valichi di frontiera ed altre zone in Iraq individuate dal paragrafo 26 del protocollo d'intesa. Gli ispettori indipendenti appongono la loro conferma autenticata dell'arrivo delle merci in una copia della lettera del comitato attestante il diritto dell'esportatore al pagamento dal conto Iraq e in una copia della fattura, e ne informano il segretario generale, come disposto dal paragrafo 8, lettera a), punto iii) della risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza. Tale notizia deve essere fornita senza indugio ed in ogni caso entro 24 ore. Gli ispettori indipendenti comuni-

cano qualsiasi irregolarità al segretario generale ed al comitato. Se il problema afferisce alle consuete pratiche commerciali, il comitato ed il governo dell'Iraq ne vengono informati, ma le consuete pratiche commerciali relative alla risoluzione proseguono. Non possono essere accese garanzie di esecuzione. I pagamenti a favore dell'acquirente derivanti dalle consuete pratiche commerciali relative alla risoluzione devono essere effettuati sul conto Iraq. Se il problema causa serie preoccupazioni, gli ispettori indipendenti trattengono la merce inviata in attesa di ricevere istruzioni dal comitato. Il comitato si adopera al fine di fornire tali istruzioni nel modo più veloce possibile.

37. La banca che detiene il conto Iraq effettua il pagamento dietro presentazione di una lettera di credito solo se essa è corredata da tutti i documenti (elencati nel paragrafo 35) che vi sono indicati e se i termini e le condizioni della lettera di credito sono soddisfatti. Quando ciò sia specificato nel contratto e nei documenti di supporto, il pagamento può essere effettuato in diverse rate corrispondenti alle effettive consegne in Iraq. Le divergenze documentarie possono essere appianate soltanto dal segretario generale.

38. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano l'applicazione di procedure esistenti presso il comitato in relazione a merci che non sono fornite nell'ambito della risoluzione 986 (1995).

SEZIONE IV

Esportazione in Iraq di parti e attrezzature, e relative transazioni finanziarie, ai sensi dei paragrafi 9 e 10 della risoluzione 986 (1995)

39. L'esportazione in Iraq di parti e attrezzature necessari per la gestione sicura dell'oleodotto di Kirkur-Yumartalik in Iraq avviene secondo le procedure stabilite nella sezione III del presente documento. Le richieste in tal senso sono approvate dal comitato, che decide nei singoli casi avvalendosi della procedura di non obiezione. Il comitato può richiedere al relativo personale ONU presente in Iraq di verificare che le attrezzature esportate in Iraq in conformità del paragrafo 9 della risoluzione 986 (1995) siano utilizzate esclusivamente per gli scopi autorizzati.

40. In conformità del paragrafo 10 della risoluzione 986 (1995), fino a che i proventi della vendita di petrolio e prodotti petroliferi siano depositati nel conto Iraq, il comitato può approvare, nei singoli casi, il finanziamento eccezionale di esportazione di parti ed attrezzature con lettere di credito emesse contro futuri proventi della vendita di petrolio. All'atto della valutazione di tali richieste, il comitato consulta, se necessario, i supervisori. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 35 di cui sopra.

SEZIONE V

Approvazione delle spese, ritenute ragionevoli, diverse dalle spese sostenute in Iraq

41. Ai sensi del paragrafo 8, lettera f) della risoluzione 986 (1995), il comitato ha facoltà di approvare, basandosi sulla procedura di non obiezione, il finanziamento dal conto Iraq di spese, ritenute ragionevoli, diverse da quelle sostenute in Iraq, che esso giudichi essere direttamente connesse all'esportazione dall'Iraq di petrolio e prodotti petroliferi consentita dal paragrafo 1 della risoluzione 986 (1995) ovvero all'esportazione in Iraq di parti ed attrezzature di cui al paragrafo 9 della risoluzione 986 (1995) nonché delle attività che risultano direttamente necessarie a tal fine.

42. Le richieste di copertura delle spese di cui al paragrafo precedente sono trasmesse dal governo dell'Iraq, corredate dalla necessaria e completa documentazione, e approvate dal comitato che decide, caso per caso, avvalendosi della procedura di non obiezione. Nell'adottare la decisione, il comitato consulta, se lo ritiene necessario, i supervisori o gli ispettori indipendenti.

SEZIONE VI

Disposizioni generali

43. Il segretariato provvede ad istituire gli appositi mezzi di comunicazione per consentire contatti diretti tra i supervisori, gli ispettori indipendenti, la banca che detiene il conto Iraq ed il coordinatore delle forze multinazionali d'intercettazione che operano nella zona, come disposto dalla risoluzione 665 (1990), nonché con la Banca centrale dell'Iraq e SOMO.

44. Il segretario generale riferisce periodicamente al comitato gli estremi degli esborsi sostenuti ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione 986 (1995).

45. Le lettere di credito menzionate nel presente documento devono essere conformi alle Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari.

46. Se necessario, il comitato modifica o rivede le procedure stabilite dal presente documento, alla luce degli sviluppi futuri.

ALLEGATO I

MODULO STANDARD

per la richiesta di approvazione dei contratti relativi alla vendita di petrolio o prodotti petroliferi iracheni

L'allegato contratto sottoscritto con l'Organizzazione di Stato irachena per la commercializzazione del petrolio (State Oil Marketing Organization — SOMO) per l'acquisto di petrolio e/o prodotti petroliferi è trasmesso per approvazione in conformità al disposto del paragrafo 1, lettera a) della risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza e alle procedure del comitato del Consiglio di sicurezza, istituito con risoluzione 661 (1990) relativa alla situazione tra Iraq e Kuwait, adottata in occasione della ... riunione tenutasi in data ... (S/...).

Informazioni sull'acquirente

Nome dell'acquirente: .....

Luogo di registrazione: .....

Indirizzo: .....

Persona di contatto: .....

telefono: ..... telefax: ..... telex: .....

Sintesi dei termini contrattuali

Quantità di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi: .....

Qualità del petrolio greggio e/o prodotti petroliferi: .....

Formula di determinazione del prezzo e/o prezzo al barile USA: .....

Data/e delle operazioni di carico presso Ceyhan: .....

Data/e delle operazioni di carico presso Mina-al-Bakr: .....

Nome della petroliera e destinazione (se disponibile): .....

Estremi di pagamento (bozza della lettera di credito irrevocabile, ecc.) .....

Sono allegati al presente modulo una copia del contratto, la bozza della lettera di credito irrevocabile che verrà aperta e tutti i documenti di supporto.

Firma

Nome del firmatario

Qualifica

ALLEGATO II

Informazioni che devono essere indicate nella lettera di credito

1. Come disposto nel paragrafo 2 dell'allegato II del protocollo d'intesa sottoscritta tra Segretariato delle Nazioni Unite ed il governo dell'Iraq sull'attuazione della risoluzione 986 (1995) del Consiglio di sicurezza, datata 20 maggio 1996, le seguenti clausole devono essere inserite in ciascuna lettera di credito:

   «— A condizione che tutti i termini e le condizioni della presente lettera di credito siano soddisfatti, i proventi della presente lettera di credito sono pagati irrevocabilmente sul conto Iraq presso la Banca . . .»

   «— Tutte le spese sostenute in territorio iracheno sono da imputare al conto del beneficiario, mentre tutte le spese sostenute al di fuori dell'Iraq sono coperte dall'acquirente.»

2. Ulteriori informazioni che devono essere indicate:

   — natura del petrolio o prodotto petrolifero;

   — quantità prevista di petrolio o prodotto petrolifero;

   — data delle operazioni di carico;

   — prezzo unitario;

   — importo previsto della transazione.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Comunicazione dell'Autorità di vigilanza EFTA

(97/C 90/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA comunica che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3 dell'atto citato al punto 1b dell'allegato XV dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 90/684/CEE del Consiglio sugli aiuti alla costruzione navale), ha deciso di fissare il massimale comune per gli aiuti alla costruzione navale, di cui agli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 1 della direttiva suddetta, al 9 % per il periodo che decorre dal 1° gennaio 1997, finché non diventino applicabili nella Comunità europea gli articoli da 1 a 9 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

Alla luce delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo capoverso della direttiva, il livello massimo degli aiuti autorizzati per la costruzione di piccole navi di valore contrattuale inferiore a 10 milioni di ECU nonché per tutti i tipi di trasformazione navale che rientrano nella direttiva è stato invece per lo stesso periodo fissato al 4,5 %, ad eccezione delle navi prodotte in Grecia e destinate ad un'utilizzazione nazionale.

Avviso, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del capitolo II del protocollo n. 4 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, concernente le cause n. COM 020 — 0081 FG, automatiske brannalarmanlegg, 0082 FG, automatiske innbruddsalarmanlegg, 0083 FG, bilalarm, 0084 FG, elektronisk låssystem, 0085 FG, gitter, 0086 FG, kombialarm, 0087 FG, merking/registrering/kjøretøyer/fritidsbåter, 0088 FG, sprinkleranlegg, 0089 FG, sykkellåser, 0090 FG, sikkerhetsskap, 0125 FG, gearstanglås

(97/C 90/06)

A. Richiesta e notifica

1. L'11 luglio 1994 e il 25 settembre 1995, l'Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto dalla Norges Forsikringsforbund (associazione delle compagnie di assicurazione norvegesi, in appresso denominata «NF») richieste ai sensi dell'articolo 2 e notifiche ai sensi dell'articolo 5 del capitolo II del protocollo n. 4 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, concernenti undici serie di norme sui requisiti tecnici relativi a dispositivi di sicurezza e l'omologazione di società che installano tali dispositivi. Dette norme sono trattate da Forsikringsselskapenes Godkiennelsesnevnd (in appresso denominata «FG»), una divisione di NF.

2. Sono state notificate le seguenti norme:

— Norme su segnalatori automatici d'incendio.

— Norme su dispositivi automatici antifurto.

— Norme relative all'omologazione tecnica di allarmi per autovetture.

— Disposizioni temporanee su sistemi di blocco elettronici utilizzati in relazione ai rischi con classificazione di protezione B1.

— Disposizioni delle società assicurative che regolamentano la prova e l'omologazione delle griglie antisfondamento.

— Norme sugli impianti automatici di allarme nelle abitazioni (dispositivi di allarme combinati) e requisiti e specifiche di prova relativi agli impianti automatici di allarme nelle abitazioni.

— Norme che regolamentano la marcatura e l'immatricolazione di veicoli a motore e di imbarcazioni da diporto.

— Norme per impianti sprinkler automatici e lettera del 14 maggio 1992 di FG relativa all'omologazione FG di imprese di installazione e manutenzione di dispositivi sprinkler.

— Norme relative a lucchetti da bicicletta tecnicamente omologati.

— Disposizioni delle società di assicurazione che regolamentano la prova e omologazione di armadietti di sicurezza e supplemento alle disposizioni relative ai dispositivi di blocco.

— Requisiti relativi a requisiti di bloccaggio del cambio nelle autovetture.

B. **Le parti e il mercato**

3. NF, la cui sede centrale si trova a Oslo, Norvegia, è un'organizzazione di categoria che promuove gli interessi dei suoi membri. Possono aderire a NF le compagnie norvegesi di assicurazione del ramo vita e del ramo sinistri registrate in Norvegia e le compagnie di assicurazione straniere che svolgono attività assicurative in Norvegia tramite una filiale. Attualmente sono membri di NF 46 compagnie di assicurazione.

4. Insieme, i membri hanno una quota di mercato pari praticamente al 100 % dei prodotti assicurativi interessati dalle norme notificate. Nel 1995 i premi totali lordi riscossi dalle compagnie di assicurazione norvegesi, ramo sinistri, sono ammontati a 26 miliardi di NOK, 24 miliardi dei quali riguardano contratti assicurativi a copertura di sinistri norvegesi.

5. Il compito principale di FG consiste nell'omologare i dispositivi di sicurezza e le imprese che li installano. Tale organismo, inoltre, suggerisce, elabora, revisiona, divulga e applica le norme notificate. Attualmente FG è gestito come una normale divisione di NF, le sue attività quotidiane vengono svolte da un segretario composto da dipendenti di NF e collabora con altre organizzazioni che dispongono delle qualifiche tecniche necessarie nei campi specifici a cui si applicano le rispettive serie di norme.

C. **Le norme notificate**

6. Le norme hanno l'obiettivo dichiarato di prevenire sinistri provocati da fuoco, acqua, scassi e furti. Esse riguardano la cosiddetta «assicurazione privata contro gli incendi e globale», l'«assicurazione commerciale (e industriale) contro gli incendi e globale» e l'«assicurazione per veicoli a motore». In alcuni casi, le compagnie assicurative esigono l'installazione di dispositivi di sicurezza omologati in conformità delle norme, mentre in altri, pur non esigendola, possono concedere riduzioni qualora tali dispositivi vengano installati.

7. Le norme notificate definiscono le specifiche e i requisiti tecnici dei dispositivi di sicurezza che devono essere soddisfatti per ottenere l'omologazione. Le norme relative agli impianti antincendio, antifurto e di allarme nelle abitazioni definiscono anche i requisiti e le procedure per l'omologazione delle imprese di installazione. Le norme che regolamentano la marcatura e l'immatricolazione dei veicoli a motore e delle imbarcazioni da diporto, infine, fissano anche le procedure per l'omologazione delle imprese che eseguono la marcatura e l'immatricolazione dei beni marcati.

8. I principali criteri per la concessione dell'autorizzazione alle imprese di installazione sono il possesso di un'esperienza sufficiente e la capacità di eseguire l'installazione. Le «Norme che regolamentano la marcatura e l'immatricolazione di veicoli a motore e di imbarcazioni da diporto» richiedono inoltre un determinato capitale effettivo o in alternativa un giro d'affari annuo minimo di 1 Mio di NOK. Tale requisito ha lo scopo di escludere le società che non operano in modo serio, stabile e permanente. Solo le imprese registrate in Norvegia hanno diritto ad ottenere l'omologazione. Le norme stabiliscono che la classificazione si basi sul livello delle prestazioni fornite. Quando si ritiene sufficiente, viene applicato un solo livello.

9. L'omologazione dei dispositivi di sicurezza e delle imprese di installazione è concessa da FG, che può tuttavia incaricare istituti di prova esterni di effettuare le valutazioni tecniche dei dispositivi soggetti alla serie di norme pertinente. Le norme non contengono disposizioni generali che consentano a FG di accettare prove effettuate da istituti di certificazione stranieri o omologazioni rilasciate da essi. Attualmente la valutazione di conformità non impone al richiedente alcuna spesa, oltre a quelle sostenute per valutazioni eseguite da organismi esterni. Le norme non contengono disposizioni dettagliate sulle procedure relative alla valutazione dell'omologazione.

10. Secondo le informazioni fornite da NF, non viene dichiarato nelle norme che esse siano vincolanti per le società di assicurazione che le riconoscono, ma esiste un accordo fra tali società in base a cui esse non devono entrare in concorrenza in relazione ai requisiti e alle specifiche concernenti i dispositivi di sicurezza. Secondo NF, tuttavia, tale accordo riguarda esclusivamente le norme di cui sopra e non la cooperazione in materia di premi.

D. **Proposta di modifica**

11. Alla luce, fra l'altro, delle disposizioni sull'esenzione di gruppo nel settore assicurativo e dei principi generali di non discriminazione previsti dall'accordo SEE, l'Autorità, nel corso di discussioni con le parti, ha fatto rilevare che le norme notificate sembrano violare l'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE e non soddisfare i criteri per un'esenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 3. A seguito di tali discussioni, le parti hanno apportato talune modifiche alle norme notificate e hanno proposto ulteriori cambiamenti. Le parti hanno proposto inoltre trasformazioni alla struttura e alla gestione di FG.

12. Sulla prima pagina di tutte le serie di norme di cui sopra si dovrà indicare esplicitamente che esse sono illustrative e non vincolanti. In alternativa alla propria procedura di prova, inoltre, FG accetterà omologazioni fornite da organismi di certificazione autorizzati di altri paesi i cui standard soddisfano o sono equivalenti alle norme FG, a condizione che tale conformità possa essere debitamente verificata. Si elimineranno le disposizioni secondo cui solo fornitori norvegesi possono ottenere l'omologazione.

13. Si dovranno aggiungere alle norme disposizioni procedurali più dettagliate. Queste ultime dovranno stabilire, fra l'altro, che le norme in oggetto verranno fornite esclusivamente su richiesta degli interessati e che qualsiasi richiedente può presentare in qualsiasi momento una richiesta di valutazione. Le imprese di installazione che soddisfano i criteri di valutazione sono certificate a tale scopo entro un periodo di sei mesi, tranne il caso in cui considerazioni tecniche giustifichino un ragionevole periodo aggiuntivo. La conformità o l'omologazione vengono certificate per iscritto, come pure le motivazioni di un eventuale rifiuto dell'omologazione. Lo stesso vale qualora si rifiuti di prendere in esame una richiesta di valutazione.

14. La parte che effettua la notifica ha suggerito di modificare la struttura di FG affidandone la gestione a due commissioni di cinque membri ciascuna, una responsabile di questioni connesse alla prevenzione degli incendi e l'altra di aspetti attinenti alla prevenzione dei furti. Tali commissioni dovrebbero essere composte da rappresentanti delle compagnie assicurative membri di NF. Per garantire l'imparzialità di FG nell'applicazione delle norme, inoltre, si propone di istituire un comitato incaricato fondamentalmente di trattare gli appelli contro decisioni prese da FG, di garantire che le specifiche tecniche siano giustificabili e che le procedure di omologazione vengano eseguite in conformità delle norme e in modo non discriminatorio. Per tali aspetti FG dovrebbe attenersi alle decisioni di detto comitato. Quest'ultimo dovrebbe essere composto da rappresentanti di organismi coinvolti nel processo di certificazione, quali polizia e vigili del fuoco, nonché le varie organizzazioni di categoria di cui fanno parte le imprese fornitrici di dispositivi di sicurezza e dei relativi servizi di installazione. Ad oggi sono stati individuati quattordici organismi i cui rappresentanti possiedono i requisiti per divenire membri. Del comitato dovrebbero far parte inoltre due rappresentanti di NF, nonché un rappresentante di ciascuna delle suddette commissioni di FG.

E. **Le intenzioni dell'Autorità di vigilanza EFTA**

15. Sulla base di quanto precede, l'Autorità di vigilanza EFTA intende esprimere parere favorevole sulle norme surriportate, a condizione che le modifiche proposte vengano messe in atto. Prima di formulare detto parere, tuttavia, essa invita le parti interessate a inviare i propri commenti entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, citando come riferimento i numeri di cause di cui sopra, a:

Autorità di vigilanza EFTA
Direzione concorrenza e aiuti di stato
Rue de Trèves/Trierstraat 74
B-1040 Bruxelles

CORTE EFTA

PARERE CONSULTIVO DELLA CORTE

del 19 dicembre 1996 (*)

(Direttiva 77/187/CEE del Consiglio — trasferimento d'imprese)

(97/C 90/07)

LA CORTE

nella causa E-2/96, in risposta ai quesiti sottopostile dalla Inderøy herredsrett con ordinanza dell'11 marzo 1996, pronuncia il seguente parere consultivo.

1) *L'articolo 1, n. 1 dell'Atto di cui al punto 23 dell'Allegato XVIII all'Accordo SEE (direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti) va interpretato nel senso che l'assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il cedente e il cessionario non esclude l'applicazione della direttiva qualora altri fattori configurino la transazione come «trasferimento» ai sensi delle disposizioni della direttiva.*

2) *L'acquisizione di beni mobili e immobili da parte del cessionario è una circostanza che il giudice nazionale deve prendere in considerazione ai fini dell'apprezzamento complessivo della situazione. Il fatto che non vi sia trasferimento di beni mobili o immobili di per sé non esclude l'applicabilità della direttiva qualora sussistano altre circostanze che configurano la transazione come «trasferimento» ai sensi delle disposizioni della direttiva.*

3) *Il fatto che il cessionario occupi alcuni dipendenti del cedente deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale ai fini della valutazione complessiva della situazione.*

4) *L'applicazione della direttiva non è esclusa per il fatto che sia stato aggiudicato un appalto per la fornitura di determinati servizi in base a procedure non prescritte dalle disposizioni del SEE. Ai fini della sua applicazione è inoltre irrilevante il fatto che la prestazione dei servizi sia limitata nel tempo.*

Bjørn HAUG Thór VILHJÁLMSSON Carl BAUDENBACHER

Così pronunciato in udienza pubblica a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Per CHRISTIANSEN
Cancelliere

Bjørn HAUG
Presidente

(*) Lingua di procedura: il norvegese.

Composizione della Corte EFTA

(97/C 90/08)

Elezione del Presidente della Corte in conformità con l'accordo sulle disposizioni transitorie

In data 5 dicembre 1996, i giudici hanno eletto il giudice Bjørn Haug Presidente della Corte EFTA ai sensi dell'accordo sulle disposizioni transitorie e in conformità con l'articolo 30 dell'accordo sull'istituzione della Corte EFTA per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Soppressione dal registro della causa E-1/96

(97/C 90/09)

Con ordinanza del 31 ottobre 1996, il Presidente della Corte EFTA ordina la soppressione dal registro della causa E-1/96 (ricorso presentato dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda).

COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

Elenco delle acque minerali riconosciute dall'Islanda

(97/C 90/10)

Conformemente all'articolo 1 della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali [1], ripreso nell'accordo sullo Spazio economico europeo, allegato II, capitolo XII, punto 26, l'Islanda ha comunicato alla Commissione permanente degli Stati dell'EFTA, ai fini della pubblicazione nella sezione SEE del supplemento SEE alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, l'elenco delle acque minerali riconosciute come tali. Detto elenco è riportato qui di seguito:

Denominazione commerciale	Fonte	Luogo di produzione
AKVA	Hesjuvallaspring	Glerárdalur, Akureyri
Thorspring	Thorsspring	Jaðarsvæði, Heiðmörk

[1] GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

Elenco delle denominazioni di diplomi, certificati o altri titoli di formazione di medico generico pubblicate ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE del Consiglio incluso nel punto 4 dell'allegato VII dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(97/C 90/11)

Ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alla formazione specifica in medicina generale [1], e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, gli Stati EFTA sono tenuti a informare l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate per conformarsi alla direttiva. Non appena l'Autorità di vigilanza riceve la notifica, il comitato permanente degli Stati EFTA è tenuto, ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del protocollo n. 1 all'accordo sul suddetto comitato, a pubblicare un avviso ufficiale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* — sezione SEE e supplemento SEE — che specifichi le denominazioni adottate da ogni Stato EFTA per i diplomi, certificati e altri titoli di formazione e, se del caso, per i titoli professionali in questione.

L'elenco delle denominazioni è il seguente:

1. **Denominazioni di diplomi, certificati e altri titoli di formazione**

ISLANDA	Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulæknaleyfi)
LIECHTENSTEIN	— [2]
NORVEGIA	Bevis for kompetanse som allmennpraktiserende lege, utstedt av vedkommende offentlige helsemyndighet

2. **Denominazioni di titoli professionali**

ISLANDA	Almennur læknir (Evrópulæknir)
LIECHTENSTEIN	— [3]
NORVEGIA	Allmennpraktiserende lege

[1] GU n. L 165 del 7. 7. 1993, p. 1.

[2] Il Liechtenstein non fornisce alcuna formazione specifica in medicina generale; non vengono rilasciati diplomi.

[3] Il Liechtenstein non fornisce alcuna formazione specifica in medicina generale; non vengono rilasciati titoli professionali.

Il direttore della Fondazione europea per la formazione [regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1360/90 del 7 maggio 1990 e (CE) n. 2063/94 del 27 luglio 1994] ricerca un candidato per la posizione di:

RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZE E LEGALE

Agente temporaneo (Categoria A 5/A 4) — (M/F)

per gestire il dipartimento Finanze e legale, facente capo direttamente al direttore e avente i seguenti compiti:

1) Sviluppo, coordinamento e implementazione della gestione finanziaria del bilancio della Fondazione, comprendente:
   a) preparazione del bilancio preventivo e monitoraggio dell'esecuzione dello stesso;
   b) tesoreria e contabilità di bilancio, generale e analitica;
   c) sviluppo e implementazione del sistema di bilancio e contabilità;
   d) monitoraggio finanziario degli appaltatori esterni e della rete di uffici dislocati in Europa centrale e orientale, nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia, comprendente una politica di verifica finanziaria;
   e) collegamenti con la Commissione europea, la Corte dei conti e altre agenzie dell'Unione europea su questioni finanziarie e rapporti con le banche.

2) Sviluppo, coordinamento e implementazione della gestione degli affari legali della Fondazione, comprendente:
   a) contratti e convenzioni;
   b) procedure di appalto;
   c) cause;
   d) consulenza legale in genere;
   e) rapporti con la Commissione europea, la Corte dei conti e altre agenzie dell'Unione europea su questioni legali;
   f) rapporti con consulenti esterni.

3) Assistenza alla direzione nello sviluppo organizzativo generale della Fondazione, ivi compresi organizzazione, politica del personale e amministrazione.

4) Gestione di un gruppo di almeno 12 persone.

I POTENZIALI CANDIDATI DEVONO:

— essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
— avere conseguito il diploma di laurea in management, contabilità, legge o amministrazione pubblica;
— avere almeno 12 anni di esperienza professionale nel settore della gestione finanziaria, legale e amministrativa di un ente pubblico internazionale;
— avere maturato una rilevante esperienza nell'ambito degli appalti pubblici a livello di Unione europea, di regolamenti e procedure in materia di bilancio e di personale e del funzionamento delle istituzioni europee;
— avere preferibilmente maturato un'esperienza significativa nell'ambito dei regolamenti e procedure di appalti pubblici e di bilancio a livello di Unione europea, in particolare per quanto attiene ai progetti Phare e Tacis;
— avere maturato esperienza nell'implementazione e impiego di sistemi computerizzati (specialmente fogli elettronici e sistemi di contabilità);
— avere una perfetta conoscenza scritta e parlata delle lingue francese e inglese;
— avere ottime capacità gestionali, doti di comunicativa e abilità nelle relazioni interpersonali.

I potenziali candidati dovranno inoltrare un curriculum dettagliato (massimo due pagine) al Signor Francesco Panzica, responsabile del dipartimento Personale e amministrazione.

I candidati ritenuti più adatti saranno invitati a presentarsi per un colloquio. Al candidato prescelto verrà offerto un contratto di agente temporaneo della durata di cinque anni rinnovabile.

Francesco Panzica, responsabile del dipartimento Personale e amministrazione
Villa Gualino, viale Settimio Severo, 65
I-10133 Torino
Telefax: (00-39) 11 630 22 00

Le domande di candidatura dovranno pervenire entro il **31 marzo 1997.**